

COORDINAMENTO GENERALE – SERVIZIO PERSONALE

Granarolo dell'Emilia, 06/10/2022

Buongiorno, si informa che il D.lgs 105/22 ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di congedo di paternità.

In particolare, l'art. 1, lettera c), ha introdotto l'art. 27-bis al D.lgs 151/01, il quale disciplina il nuovo istituto del congedo parentale inteso quale "astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma".

Nel dettaglio:

1. Il congedo di paternità ha carattere obbligatorio e consiste nell'astensione dal lavoro per 10 giorni lavorativi, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi;
2. Il congedo di paternità non è frazionabile a ore;
3. Il congedo di paternità può essere fruito anche in via non continuativa;
4. Il congedo di paternità è fruibile anche in caso di morte perinatale (dalle 28 settimane di gravidanza fino alla prima settimana di vita) del figlio;
5. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi;
6. Il congedo di paternità è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre;
7. Il congedo di paternità si applica anche al padre affidatario o adottivo;
8. Il padre deve comunicare (utilizzando il modulo allegato) al proprio responsabile e al servizio personale i giorni in cui intende fruire del congedo con un anticipo non minore di 5 giorni;
9. Il periodo di astensione dal lavoro per congedo di paternità è retribuito al 100% della retribuzione.

L'ufficio personale, all'indirizzo di rilevazione presenze, resterà disponibile per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti.



Il Responsabile
Del Settore Coordinamento Generale
Dott. Teodoro Vetrugno

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D. Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Firmato digitalmente da: Teodoro Vetrugno
Data: 06/10/2022 15:48:17